



Provincia Regionale di Agrigento

STATUTO

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 160/1995 e s.m.i.

Testo Coordinato

STATUTO - TITOLO I PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 1 COSTITUZIONE DELLA PROVINCIA REGIONALE

1. A norma della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17 la Provincia regionale di Agrigento è costituita dall'aggregazione in libero consorzio dei comuni di: Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrolibero, Castrolibero, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Santa Margherita Belice, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula.

2. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia ove costituite. Stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.

3. Poiché la legislazione in materia di ordinamento delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esse conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa, l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme del presente statuto con esse incompatibili, ed il consiglio provinciale lo adegua entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Lo statuto è deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

ART. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI

1. La Provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima; rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione dei comuni e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico, economico e sociale.

2. La Provincia regionale concorre, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte, dei comuni e degli organismi sociali, formulando proposte in conformità alle vocazioni prevalenti del proprio territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.

3. La Provincia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione che tendono a fare del territorio provinciale una terra di pace.

4. La Provincia regionale di Agrigento promuove lo sviluppo della coscienza antimafiosa attraverso manifestazioni culturali, l'educazione scolastica, opere di sensibilizzazione sociale e con atti che possono, in armonia con la legislazione nazionale e regionale, prevenire l'infiltrazione mafiosa della pubblica amministrazione.

5. Nella sua qualità di ente autonomo la Provincia regionale di Agrigento si uniforma, altresì, ai principi dei contenuti della Carta europea dell'autonomia locale ratificata con la legge della Repubblica italiana 30 dicembre 1989, n. 439.

6. La Provincia regionale promuove la tutela dell'ambiente e del territorio, persegue il miglioramento della qualità della vita e tutte le forme di sviluppo sostenibile.

ART. 3 TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

1. La Provincia regionale ha per capoluogo la città di Agrigento e comprende territori dei comuni consociati. La Provincia regionale ha un proprio gonfalone ed uno stemma giusto riconoscimento ed elementi descrittivi di cui al decreto reale del 25 ottobre 1938 agli atti della Provincia.

2. La Provincia regionale di Agrigento espone nell'aula consiliare accanto alla bandiera nazionale ed al gonfalone anche la bandiera della Comunità economica europea e della Regione Sicilia.

3. La sede legale dell'Ente è ubicata in Piazzale Aldo Moro, 1, dove ha sede anche il Governo della Provincia ed il Consiglio Provinciale.

ART. 4 PRINCIPI

1. La Provincia regionale di Agrigento uniforma la propria azione ai principi della costituzione della Repubblica ed in particolare ai seguenti:

- a) la tolleranza, la solidarietà, la giustizia a fondamento della convivenza civile;
- b) la pari dignità di ogni cittadino;
- c) il lavoro quale base dello sviluppo democratico della comunità provinciale;
- d) la parità giuridica, l'effettiva eguaglianza di opportunità nella vita economica e sociale di uomo e donna;
- e) l'iniziativa economica pubblica e privata da cui promuove la funzione sociale anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

2. La Provincia Regionale è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, ruolo cardine in materia di attuazione delle politiche intersettoriali.

3. La Provincia Regionale svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 5 PRINCIPI PROGRAMMATICI

La Provincia regionale:

1. Adotta la programmazione come metodo di governo idoneo a garantire i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.
2. Promuove e coordina l'attività di tutti gli enti pubblici operanti sul territorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo delle comunità locali.
3. Individua le possibili destinazioni del proprio territorio.
4. Orienta i propri strumenti programmatici ed operativi al fine di creare le condizioni e promuovere le occasioni di sviluppo socio-economico del territorio provinciale, il sostegno all'occupazione, in particolare di quella giovanile, lo sviluppo della formazione professionale, come strumento di orientamento e di aggiornamento. Promuove il diritto al lavoro dei giovani, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita morale, culturale e professionale.
5. Attribuisce alla rete delle infrastrutture di trasporti internodali (marittimi, stradali, ferroviari, aeroportuali) e di comunicazioni il compito di garantire l'accessibilità, di assicurare la mobilità e di facilitare le relazioni all'interno del proprio territorio e di quello di altre province della Sicilia, e con il resto del Paese e dell'Europa e i paesi del bacino del mediterraneo. Riconosce l'importanza delle relazioni con i paesi del bacino del Mediterraneo e si impegna a promuovere con gli stessi più intensi rapporti di cooperazione.

6. Concorre alla effettiva attuazione del diritto allo studio e ad una formazione a carattere permanente opera per promuovere la realizzazione della università di Agrigento anche come strumento di rimozione degli ostacoli che impediscono la piena affermazione di tale diritto orienta gli interventi nel campo della edilizia scolastica e della formazione professionale al fine di assicurare alle comunità locali adeguate opportunità educative; promuove le attività culturali come momento essenziale per la crescita e lo sviluppo della comunità provinciale; riconosce la funzione dell'arte e dello spettacolo nella realtà socio-economica agrigentina e ne garantisce l'espansione anche attraverso la creazione di enti teatro stabile.

7. Favorisce l' esercizio di pratiche sportive e motorie come forme di tutela attiva della salute e promuove interventi ed occasioni finalizzati al miglioramento della qualità della vita, alla promozione, all'impegno e alla formazione sportiva dei giovani.

8. Assicura agli enti locali servizi di assistenza tecnico-amministrativa negli ambiti e nelle forme stabilite appositi regolamenti, con particolare riferimento ai comuni di piccole dimensioni, oltre che servizi di formazione del personale tecnico ed amministrativo dei comuni ed altri enti locali.

ART. 6 OBIETTIVI, FINALITÀ E VINCOLI

1. La Provincia regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalle leggi nazionali e regionali, adotta un proprio programma pluriennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare in rapporto alle risorse finanziarie disponibili o comunque acquisibili.

2. I comuni concorrono alla formulazione del programma pluriennale e alla verifica dei risultati, nei modi stabiliti da apposito regolamento ed in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

ART. 7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. La Provincia regionale provvede allo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli seguenti nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione.

2. Svolge le funzioni trasferite dalla Regione e dallo Stato.

3. Impronta la propria attività all'obiettivo della trasparenza degli atti amministrativi e dei comportamenti.

4. Promuove la stipula di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi fra Enti diversi.

5. Valorizza le associazioni e le organizzazioni di volontariato, che possono collaborare alle attività ed ai servizi propri della solidarietà sociale, secondo indirizzi determinati dalla Provincia. A questo scopo l'Ente può consentire loro di accedere alle strutture ed ai servizi.

6. Il Consiglio Provinciale, con regolamento, determina le modalità di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato, a sale di convegno e riunioni, e riserva uno spazio per la pubblicazione di articoli nella rivista della Provincia.

7. La Provincia istituisce osservatori e centri di studio ai quali garantisce mezzi adeguati, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive, e che hanno la facoltà di proporre al Consiglio l'adozione di specifiche carte di diritti.

8. Il Consiglio Provinciale disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum, delle associazioni di donne, delle associazioni sindacali ed imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.

ART. 8 BENI CULTURALI

1. Identifica nel patrimonio storico archeologico ed artistico la più preziosa testimonianza del processo storico sviluppatosi sul proprio territorio e lo assume come un complesso unitario di risorse promuovendone una piena valorizzazione nel rispetto delle specifiche vocazioni.

ART. 9 SERVIZI CULTURALI

1. La Provincia regionale di Agrigento valorizza il patrimonio culturale della Provincia in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni Culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale.

2. La Provincia, relativamente alle attività e ai servizi culturali, provvede in particolare:

- a) alla distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado, nei limiti della vigente legislazione;
- b) alla promozione, negli ambiti di competenza ed in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, del diritto allo studio della cultura e dell'informazione;
- c) alla promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale di iniziative ed attività di formazione professionale realizzando in strutture per la formazione professionale;
- d) alla individuazione e censimento dei beni culturali, archeologici paesaggistici, geologici, naturalistici, faunistici, ambientali e delle risorse idriche e minerarie ricadenti nel territorio provinciale;
- e) tutela, valorizza e promuove forme di sostegno all'agricoltura con particolare riguardo all'agricoltura biologica;
- f) all'acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21 secondo e terzo comma della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80. Per l'esercizio delle funzioni

di cui alle precedenti lettere e), f), g) la Provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali;

g) alla promozione e sostegno di manifestazioni ed iniziative artistiche, sociali, culturali, sportive e di spettacolo di interesse sovracomunale e di valenza nazionale;

h) alla creazione di servizi sovracomunali in favore delle biblioteche della Provincia;

i) alla gestione della biblioteca della Provincia che sarà organizzata secondo apposito regolamento che dovrà essere approvato dal consiglio.

3. Provincia regionale favorisce e sostiene lo sviluppo della lega italiana per la lotta contro i tumori mediante le forme più idonee.

ART. 10 SERVIZI SOCIALI

1. La Provincia Regionale garantisce il pieno rispetto dei diritti dei disabili, attivando idonei organismi permanenti incaricati di svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Presidente, dell'assessore, della Giunta e del Consiglio in occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli atti deliberativi inerenti alle problematiche dei disabili.

2. La Provincia relativamente alle attività ed ai servizi sociali provvede in particolare:

a) alla assistenza ai non vedenti ed a sordomuti rieducabili di cui all'art.12 della legge regionale n.33/91; alla realizzazione di strutture e servizi sociali assistenziali di interesse sovracomunale anche in favore dei portatori di handicaps psichici e neuromotori utilizzando anche le istituzioni socio-scolastiche permanenti, già gestite ai sensi dell'art.2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93;

b) alla realizzazione di strutture di interesse sovracomunale per l'assistenza, il recupero e la prevenzione della tossicodipendenza;

c) alla stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato, gli istituti di riabilitazione, gli enti assistenziali interesse sovracomunale (che non abbiano fine di lucro ed operino nel territorio) al fine di favorire una reale integrazione nel tessuto sociale dei disabili;

d) all'istituzione dell'albo provinciale delle associazioni di volontariato in modo da conoscere, censire e sostenere il loro lavoro, ritenendolo estremamente utile e proficuo per la realtà provinciale.

ART. 11 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

1. La Provincia riconosce nella famiglia il nucleo originario della comunità. Si impegna a sostenere iniziative volte a tutelare il ruolo della funzione anche prevedendo convenzioni con istituti di interesse sovracomunale che possono recare ausilio a tal'uopo.

2. La Provincia s'impegna nell'attuazione di azioni positive in favore della pari opportunità dei sessi.

ART. 12 MONITORAGGIO SULL'AFFIDAMENTO E L'ADOZIONE DEI MINORI

1. La Provincia regionale si impegna a creare un apposito organismo con il compito di sovrintendere all'azione di monitoraggio degli istituti di affidamento e di adozione di minori in collaborazione con il tribunale dei minori, ed a fornire allo stesso, ai tribunali ed ai giudici tutelari che operano nel territorio della Provincia ogni possibile collaborazione alla loro attività in campo socio-assistenziale.

ART. 13 SVILUPPO ECONOMICO

1. La Provincia promuove tutte le iniziative e sostiene tutte le attività che, in qualsiasi settore, mostrino di essere in grado di incidere, in positivo, su processi di sviluppo e risultino capaci di imprimere impulsi significativi di crescita all'economica del territorio.

2. La Provincia promuove e sostiene tutte le iniziative e i programmi, anche infrastrutturali, finalizzati al sostegno e allo sviluppo dell'agricoltura quale settore primario dello sviluppo economico e dei settori collegati, in sintonia con le politiche di sviluppo integrato e sostenibile dell'Unione Europea.

3. La Provincia, per lo sviluppo economico, provvede, inoltre:

- a) ad effettuare interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, compresa la concessione di incentivi e contributi;
- b) alla vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
- c) a concedere l'autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;
- d) ad istituire servizi di informazione automatizzati sul mondo del lavoro e sulla normativa della Comunità economica europea.

ART. 14 SVILUPPO TURISTICO

1. La Provincia, anche nell'ambito della diffusione di una sempre più ampia conoscenza del patrimonio artistico culturale e paesaggistico della nostra zona, promuove lo sviluppo turistico del territorio, incentivando la presenza delle strutture ricettive ed intervenendo, con mezzi appropriati, anche di natura finanziaria, a sostegno della valorizzazione turistica di tutto il territorio, per iniziative di carattere sovracomunale.

2. *“Mediante azienda speciale, sovrintende, inoltre, ad attività turistiche nell'ambito del territorio provinciale; coordina l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub regionale; svolge tutte le attività necessarie per promuovere ed incrementare il movimento dei forestieri; coordina e studia i problemi turistici prospettando i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica e provinciale”.*

-comma 2 abrogato-

ART. 15 ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1. La provincia regionale adotta il piano di cui all'art. 12 della legge regionale n.9/86 integrato dall'art. 5 della legge regionale n. 48/91 relativo:
 - a) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
 - b) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovra comunale.
2. I comuni interessati hanno l'obbligo di adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del piano; in caso negativo le deliberazioni della Provincia regionale costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
3. La Provincia, per l'organizzazione del territorio, provvede alla costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale, di bonifica e delle ex trazzere, assorbendo ogni competenza di altri enti su tali opere, salvo le strade di interesse comunale.
4. Provvede alla costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale.
5. Organizza servizi di trasporto locale interurbano.
6. Esercita, con le modalità previste dalle vigenti leggi, le funzioni assegnate alla comunità montana, tendenti alla valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni, previo parere dell'assemblea consultiva dei comuni montani, eletta dai consigli dei comuni interessati, con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38.

ART. 16 TUTELA DELL'AMBIENTE

1. La Provincia regionale di Agrigento riconosce la tutela dell'ambiente e dei paesaggi fra i valori fondamentali della comunità e a tal fine condiziona i propri interventi sul territorio e sostiene interventi e progetti di recupero e conservazione ambientale e naturale, delle biotecnologie e della bioedilizia.
2. Opera per assicurare una adeguata difesa del suolo e promuove interventi di manutenzione del territorio ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento dell'equilibrio ecologico; tutela la qualità dell'aria e dell'acqua; adotta misure di prevenzione per garantire la sicurezza degli insediamenti nelle aree a rischio, soggette a calamità naturali.
3. Orienta la propria azione ad una attiva tutela della qualità dell'ambiente della comunità provinciale ed, inoltre, al coordinamento di interventi e progetti tesi a soddisfare bisogni sociali particolarmente acuti.

4. Provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati, delle materie di propria competenza, finalizzandoli anche al monitoraggio delle condizioni ambientali e sociali del proprio territorio, a supporto della programmazione delle decisioni dei singoli progetti operativi ed alla verifica degli interventi stessi.

5. La Provincia provvede alla protezione del patrimonio naturale, alla gestione di riserve naturali, alla tutela dell'ambiente e delle attività di prevenzione e di Controllo dell'inquinamento, anche mediante interventi di risparmio energetico e alla istituzione di una rete di rilevamento dell'inquinamento idrico ed atmosferico.

6. Provvede all'organizzazione e gestione dei servizi, nonché alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possano provvedervi, anche utilizzando gli incentivi comunitari.

7. Esercita le competenze previste dalla legge in materia di protezione civile.

ART.16 BIS AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FRA SESSI

1. La Provincia garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica della donna nell'Amministrazione.

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma, anche sulla base dei principi di legge, la Provincia adotta piani di azioni positive, volti, fra l'altro, a:

- Operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso ed alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;
- Promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;
- Definire le procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunità, indicare i requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile;
- Assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali;
- Adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;
- Prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali;
- Promuovere la Commissione Provinciale di Pari Opportunità.

ART.16 TER PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITÀ IN TEMA DI NOMINE

1. Nei casi in cui il Presidente della Provincia ed il Consiglio Provinciale debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati è garantita la presenza di uomini e di donne.
2. Nel nominare i componenti della Giunta Provinciale, i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna, il Presidente assicura la presenza di uomini e donne, se ed in quanto possibile, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.
3. Al fine di formare e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita una Commissione Consiliare.
4. La Commissione formula al Consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile.
5. A tal fine, la Commissione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà avvalersi del contributo di esperti della condizione femminile.
6. La Giunta Provinciale può consultare, preventivamente, la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio Provinciale particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
7. La Commissione è dotata di specifico staff che può essere individuato nel Comitato delle Pari Opportunità.
8. Il Regolamento del Consiglio Provinciale disciplina le modalità di funzionamento della Commissione.
9. Il Consiglio Provinciale stabilisce annualmente, in bilancio, i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della Commissione, il cui utilizzo avverrà con le modalità prescritte dal Regolamento.

ART.16 QUATER COMMISSIONE PROVINCIALE “PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ”

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita una Commissione Provinciale "Parità e pari opportunità".
2. Il Regolamento del Consiglio Provinciale disciplina le modalità di funzionamento, la composizione e le iniziative della Commissione.

ART. 17 ALTRE FUNZIONI

1. La Provincia svolge le attribuzioni previste dalle leggi statali e regionali per le amministrazioni provinciali.
2. Esplica ogni altra attività di interesse provinciale in conformità alle disposizioni di legge e può essere organo di decentramento regionale e statale.
3. Realizza interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

ART. 18 ALBO PRETORIO

1. La Provincia regionale di Agrigento ha un albo pretorio per la pubblicazione dei provvedimenti e degli atti che devono essere portati a conoscenza della popolazione. Il direttore che cura le attività attinenti la Segreteria Generale è responsabile della pubblicazione.

STATUTO - TITOLO II ORGANI DELLA PROVINCIA

ART. 19 ORGANI DELLA PROVINCIA REGIONALE

1. Sono organi della Provincia regionale: il Consiglio ed il suo Presidente, la giunta, il presidente, le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 20 IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta la Provincia regionale; convoca e presiede la giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; presiede l'assemblea dei sindaci dei comuni della Provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altro organi della Provincia, del segretario e dei dirigenti. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1. lett. h, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

2. Sono di competenza del Presidente le nomine e le designazioni in enti, aziende, istituzioni, commissioni consultive, delegazioni trattanti, attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale alla Provincia, escluse quelle attribuite in via esclusiva dalla legge al Consiglio Provinciale.

3. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla nomina della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Nella nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in enti ed organismi esterni, provvederà individuando persone che siano in possesso dei requisiti specifici eventualmente stabiliti dalle vigenti norme, e di esperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire.

4. Il possesso dei superiori requisiti va accertato prima che i nominati o i designati assumano la relativa funzione, e deve risultare da apposita dichiarazione resa dall'interessato ed acquisita nel fascicolo relativo.

5. Al Presidente compete altresì:

- a) Promuovere e sottoscrivere gli accordi di programma per la realizzazione di opere pubbliche o per altri fini della Provincia;
- b) Nominare i componenti del nucleo di valutazione;
- c) Nominare i legali in tema di azioni e resistenze in giudizio;
- d) Indire i referendum e stabilire la data per le consultazioni popolari;
- e) Delegare al Segretario ed ai Dirigenti le competenze non attribuite in via esclusiva alla sua sfera di attribuzioni.

6. Al Presidente compete, infine, l'esercizio di tutte le altre funzioni non attribuite in via esclusiva dal presente statuto, dai regolamenti e dalle leggi regionali vigenti, agli altri organi dell'Ente.

7. Ogni 6 mesi il presidente presenta una relazione scritta al consiglio provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.

8. Il consiglio provinciale entro 10 giorni dalla presentazione della relazione esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

9. Si applicano al presidente della Provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, nonché della legge regionale n. 32/94.

10. Il presidente per espletamento delle attività connesse con le materie di competenza della Provincia, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 21 IL VICE PRESIDENTE

1. Il vice presidente sostituisce, temporaneamente, il presidente della Provincia, per sopperire in caso di assenza, impedimento o sospensione dell'esercizio delle funzioni a lui demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e collabora con lo stesso nel coordinare nell'attività della giunta. In caso di dimissioni impedimento permanente, rimozione o decesso del presidente, il vice presidente provvede alla sua sostituzione. Non è consentito al vice presidente di procedere alla nomina di assessori mancanti per costituire il plenum dell'organo collegiale.

ART. 22 CONSIGLIO

1. La durata in carica del Consiglio è fissata in cinque anni.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, per l'esercizio delle quali va approvato apposito regolamento. Con il regolamento vengono fissate le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, attraverso una propria struttura. Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite alla Presidenza del Consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione.
3. I consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive di Consiglio vengono proposti per la decadenza.
4. L'iniziativa è del Presidente o di almeno tre componenti del Consiglio.
5. La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal Consiglio Provinciale, sentito l'interessato, con preavviso di almeno dieci giorni. Le modalità per fare valere le cause giustificative vengono fissate nel regolamento del Consiglio.
6. Sono organi del Consiglio Provinciale il Presidente, le Commissioni Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo.
7. L'elezione del consiglio provinciale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla normativa regionale.
8. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di Surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
9. I Consigli durano in carica sino alla proclamazione dei nuovi, restando limitata la relativa competenza, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione degli atti urgenti ed improrogabili.
10. Il Consiglio procede alla convalida dei consiglieri e giudica delle cause sopraggiunte di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi delle vigenti leggi.
11. Il Consiglio della Provincia regionale tiene la prima adunanza entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti.
12. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
13. Qualora il presidente del consiglio non provveda la convocazione è disposta, entro il termine di cui al precedente comma 12, da uno dei due vice presidenti uscenti e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenza individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente.

14. *“La convocazione è disposta con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito”* .

-comma 14 abrogato-

STATUTO - TITOLO III IL CONSIGLIO

1. Art. 23 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio
2. Art. 23 bis
3. Art. 24 – Attribuzioni del Presidente del consiglio
4. Art. 25 - Attribuzioni del Consiglio
5. Art. 26 - Convocazione del Consiglio
6. Art. 27 - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni
7. Art. 28 - Modalità di convocazione del Consiglio
8. Art. 29 - Numero Legale
9. Art. 30 - Prerogative dei Consiglieri
10. Art. 31 - Costituzione in Gruppi
11. Art. 32 - Commissioni Permanenti
12. Art. 33 - Commissioni Speciali o d'Inchiesta
13. Art. 34 - Regolamento

ART. 23 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. * Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno, con votazioni separate, il Presidente e due Vice Presidenti del Consiglio, di cui uno Vicario, cui compete l'indennità prevista dalla legge.
2. * Per l'elezione del Presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, in una seconda votazione viene eletto il consigliere che abbia raggiunto il maggior numero di voti.
3. * L'elezione dei due Vice Presidenti avviene in un'unica votazione, con voto limitato ad uno. Risultano eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. L'eletto che ha riportato il maggior numero di voti assumerà la funzione di Vice Presidente Vicario.
4. * In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente Vicario, in assenza di entrambi, dall'altro Vice Presidente.

ART. 23 BIS UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. *L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è costituito dal Presidente de Consiglio Provinciale, che lo presiede, e dai Vice Presidenti del Consiglio ed ha sede nel palazzo della Provincia.

2. *L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nell' attività di programmazione, organizzazione e direzione dei lavori del Consiglio.

3. *All' Ufficio di Presidenza del Consiglio è assegnato personale dell'Ente con funzioni specifiche, nonché mezzi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni.

ART. 24 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi Consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; esercita le funzioni di indirizzo al Dirigente preposto alla gestione del P.E.G. riservato al funzionamento del Consiglio e dei gruppi Consiliari costituiti; predispone l'ordine del giorno dei lavori consiliari; convoca e presiede il consiglio provinciale; attiva le commissioni consiliari costituite e ne dirime i conflitti di competenza; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dell'apposito regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori consiliari; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento consiliare; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

ART. 25 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'attività della Provincia.

2. Il consiglio esercita, inoltre, funzioni di verifica dei programmi settoriali e territoriali anche tramite apposite commissioni o udienze conoscitive.

3. Il Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha competenza programmatica e di indirizzo generale limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'Ente, delle aziende speciali e delle istituzioni, i regolamenti;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;
- c) l'adozione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- d) le convenzioni con i comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della provincia;
- f) l'adozione delle linee di indirizzo per l'affidamento di attività e servizi pubblici mediante convenzione, l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di

- istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente a società di capitali, fatta salva, ai sensi, dell'art. 5 della l.r. n.39/97, la competenza della Giunta Provinciale a deliberare la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ex art. 32 della L. n. 142/90, così come recepito con l'art. 1 lett e) della l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui se non specificatamente previsti nella relazione previsionale e programmatica o nel bilancio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- m) indennità di funzione e/o gettoni di presenza per i consiglieri in applicazione del regolamento previsto dall'art.19 della l.r. 30/2000;
- n) elezione del collegio dei revisori;

ART. 26 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce, di regola, nella sede propria, e può essere riunito, per particolari motivi, in sede diversa, e, comunque, nell'ambito del territorio provinciale, con determinazione del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il consiglio si riunisce secondo le modalità del presente statuto e del regolamento consiliare e viene presieduto e convocato dal presidente dell'organo medesimo.
3. La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o su richiesta del presidente della Provincia regionale. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
4. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari costituite spetta al presidente di tale collegio, il quale formula l'ordine del giorno sentita la commissione consiliare dei capi-gruppo.
5. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del presidente della Provincia, quindi le proposte delle commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli consiglieri. I funzionari hanno l'obbligo di istruire le proposte di iniziativa delle commissioni consiliari e dei singoli consiglieri, agli stessi inoltrate per il tramite del presidente del consiglio, e corredarle dei prescritti pareri all'uopo necessari. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.
6. Il presidente ed i componenti della giunta della Provincia regionale possono intervenire senza diritto di voto alle sedute del consiglio. Il presidente del consiglio, o, 1/5 dei consiglieri, possono richiedere l'intervento del presidente eletta Provincia e/o dei membri della giunta.

7. Il presidente della Provincia regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il consiglio entro 30 giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente. La mancata risposta costituisce grave lesione delle prerogative di controllo del consiglio.

8. Per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze a risposta immediata sono convocate apposite sedute di consiglio, che si potranno tenere anche in mancanza del numero legale richiesto dal vigente art. 30 della L.R. 9/86, alle quali sono tenuti a partecipare il Presidente della Provincia o su sua delega gli assessori competenti.

ART. 27 CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI

1. La conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari programma e coordina l'attività delle commissioni consiliari. La convocazione della conferenza è disposta dal presidente del consiglio, o a richiesta, da 1/3 dei componenti la conferenza stessa.

ART. 28 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio è convocato dal presidente almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi alla dimora dei consiglieri o al domicilio da essi eletto.

2. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti nell'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti nel comma precedente.

3. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche 24 ore prima, ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.

4. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo della Provincia regionale.

5. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione di consiglieri almeno 3 giorni prima, o 24 ore prima nei casi d'urgenza.

6. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie, contestualmente alla notifica ai consiglieri, è pubblicato all'Albo della Provincia. Il dipendente addetto è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti tuttora in corso nel giorno in cui la stessa ha luogo.

7. Per fatti di particolare rilevanza sociale possono convocarsi, in via eccezionale, con le modalità previste per la convocazione del consiglio, sedute del consiglio aperte alla partecipazione dei cittadini.

ART. 29 NUMERO LEGALE

1. Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è prescritta una maggioranza qualificata.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità.
5. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
6. Le sedute del consiglio sono pubbliche, tranne i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
7. La seduta è segreta quando si tratta di questioni che implicino apprezzamenti o giudizi sulla qualità delle persone.
8. Il consiglio approva a maggioranza assoluta dei propri componenti il regolamento interno. Per le successive modifiche è richiesta la stessa maggioranza.

ART. 30 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri provinciali hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni.
2. I consiglieri provinciali hanno potere di iniziativa, anche deliberativa, su ogni questione sottoposta all'esame del consiglio ed in ogni materia assegnata alla competenza del medesimo.
3. I consiglieri provinciali possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento del consiglio.
4. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta e delle determinazioni del presidente della Provincia sono trasmesse al domicilio dei consiglieri.

ART. 31 COSTITUZIONE IN GRUPPI

1. I consiglieri provinciali si costituiscono in gruppi.
2. Un gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere purché aderente a forze politiche rappresentate in assemblee elettive nazionali o regionali.
3. I gruppi, per l'espletamento delle loro funzioni, godono della disponibilità di locali, personale e servizi, in proporzione alla consistenza numerica, secondo le modalità fissate nel regolamento dei lavori consiliari.

ART. 32 COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le questioni sulle quali il consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni sono esaminate preventivamente dalle commissioni consiliari permanenti istituite in seno al consiglio, formate da consiglieri provinciali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. La composizione delle commissioni consiliari è integrata, in qualità di membro con voto consultivo, dal presidente del consiglio o dal vice presidente del consiglio da lui delegato.
2. Sono, altresì, istituite due commissioni consiliari permanenti con funzioni di controllo e di garanzia.
3. I pareri delle commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del consiglio provinciale.
4. Si prescinde, comunque, dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del presidente della commissione o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, da dichiarazione da parte del presidente della Provincia entro 5 giorni dalla stessa ricezione.
5. Ai lavori delle commissioni possono partecipare e intervenire, senza diritto a voto, i componenti la giunta della Provincia regionale, i consiglieri provinciali nonché i rappresentanti dei comuni della stessa Provincia e i rappresentanti degli interessi diffusi, le associazioni di volontariato, esperti e tecnici, nel numero e con le modalità stabilite dal regolamento consiliare, che disciplina le forme di pubblicità dei lavori.
6. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento. Alle commissioni può essere assegnata dal consiglio la funzione di redigere atti da sottoporre al consiglio medesimo sulla base di sue indicazioni. Il regolamento consiliare determina i poteri delle commissioni e disciplina il funzionamento e la forma di pubblicità dei lavori.

ART. 33 COMMISSIONI SPECIALI O D'INCHIESTA

1. Il consiglio, su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica e con apposita delibera da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può costituire, secondo criteri di cui all'art. 28, commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di esaminare argomenti di particolare interesse ai fini dell'attività dell'ente.

2. Le commissioni procedono nei loro lavori secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio e riferiscono al consiglio stesso nei termini fissati dalla delibera costitutiva. Al consiglio compete trarre le conseguenze degli accertamenti effettuati.

ART. 34 REGOLAMENTO

1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del consiglio e delle commissioni sono contenute in apposito regolamento.

2. Il personale assegnato all'ufficio del presidente del consiglio può essere trasferito previo consenso del presidente stesso.

STATUTO - TITOLO IV LA GIUNTA

ART. 35 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente che la presiede, e da un numero di assessori pari al 20% dei componenti del Consiglio Provinciale. La presente disposizione entrerà in vigore alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica.

2. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la Giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione del Consiglio Provinciale ed alla carica di Presidente della Provincia.

3. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dalla nomina, al consiglio provinciale, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

4. La Giunta provinciale dura in carica cinque anni.

5. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere di provincia regionale e di presidente che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

6. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia

dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.

7. Gli Assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della Provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della provincia.

8. Il Presidente periodicamente riferisce dell'attività dei consulenti e dei rappresentanti della Provincia in altri enti.

9. Non possono far parte della giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del presidente o di altro componente della stessa giunta.

10. Prima di essere immessi nelle funzioni il presidente ed i componenti della giunta attestano dinanzi al segretario generale dell'ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.

11. In presenza del Segretario Generale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri della Provincia Regionale.

12. Gli Assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal presidente della Provincia.

13. Il Presidente nomina, tra gli assessori, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, qualora si assenti o sia impedito anche il Vice Presidente, fa le veci del Presidente il componente della giunta più anziano in età.

14. Nella prima riunione di giunta il Presidente ripartisce agli assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'amministrazione.

15. Il Presidente può delegare ai singoli assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.

16. Il Presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il Presidente provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli Assessori.

17. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimenti del presidente, sono

immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio provinciale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

18. La cessazione dalla carica del presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

19. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il Vice Presidente e la Giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 1.

ART. 36 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La giunta collabora con il presidente della Provincia nell'amministrazione dell'ente ed opera con deliberazione collegiale.

2. La Giunta, nell'ambito degli attribuiti poteri di indirizzo e controllo, ha competenza programmatoria e di indirizzo generale nelle materie appresso indicate ed in quelle ad essa demandate dalla legge:

- a- Schema dello statuto provinciale e sue modifiche;
- b- regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Provinciale, dotazione organica, definizione della macrorrganizzazione ,assegnazione delle risorse umane agli uffici;
- c- programma triennale delle assunzioni;
- d-criteri generali per la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ex art.32 della L.142/90, così come recepito con l'art. 1 lett. e) e successive modifiche ed integrazioni;
- e-criteri generali per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini, nonché per l'individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni di artisti e simili;
- f- delega ai Comuni per la realizzazione dei servizi provinciali;
- g- piano esecutivo di gestione;
- h- criteri generali per la definizione in via transattiva delle liti in cui è parte la Provincia;
- i- indennità di funzione per il Presidente della Provincia e degli assessori in applicazione del regolamento previsto dall'art.19 della l.r. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- j- accettazioni o rifiuti di lasciti o donazioni;
- k- compravendite e permuta immobiliari;
- l- vendita suolo e sottosuolo demaniale;
- m- elaborazione e proposizione al Consiglio dei criteri per la determinazione di nuove tariffe e tributi;
- n- assenso per la nomina del Direttore Generale per la revoca di questi e del Segretario Generale.

3. Su invito del presidente della Provincia, o di chi ne fa le veci, anche su proposta degli assessori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della giunta in occasione della trattazione di specifici argomenti, il presidente del consiglio provinciale, consiglieri provinciali, dirigenti e funzionari dell'ente, consulenti ed esperti.

4. La giunta è tenuta a dare comunicazione al consiglio sull'andamento o relazione delle delibere consiliari entro e non oltre i 3 mesi.

ART. 37 COMPETENZA DEGLI ASSESSORI

1. Nel rispetto degli indirizzi e dell'attività collegiale della giunta ad ogni assessore vengono attribuite, con delega del presidente, materie omogenee corrispondenti a specifici settori funzionali, con il compito di sovrintendere agli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio, dalla giunta e dal presidente.

2. L'assessore vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto esercizio delle attività amministrative e di gestione.

ART. 38 DIRITTO D'UDIENZA

1. Il presidente e gli assessori sono tenuti a rendere noti il giorno e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto d'udienza, relativamente a problemi attinenti ai servizi di istituto dell'ente.

ART. 39 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Nei confronti del Presidente può essere presentata mozione di sfiducia motivata. La mozione, se sottoscritta almeno da due quinti dei consiglieri assegnati, deve essere posta in discussione dal Presidente del Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. Il Consiglio vota la mozione per appello nominale, e la stessa si intende approvata se viene votata favorevolmente da almeno il 65% dei consiglieri assegnati. L'eventuale frazione ai fini del raggiungimento del quorum si computa per unità. In caso di approvazione della mozione di sfiducia il Presidente e la giunta cessano dalla carica.

STATUTO - TITOLO V RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

ART. 40 RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori, nell'esercizio delle funzioni affidate, rispondono del proprio operato sotto il profilo penale, civile, amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalla legge. Gli amministratori rispondono, altresì, personalmente, nei confronti dei creditori delle spese da essi disposte o consentite in assenza dei dovuti atti autorizzativi e di impegno della relativa spesa. La responsabilità non insorge nel caso di lavori di somma urgenza purché gli stessi siano debitamente regolarizzati ai sensi di legge.

STATUTO - TITOLO VI ORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL PERSONALE

1. Art. 41 - Ordinamento degli uffici
2. Art. 42 - Sportelli decentrati
3. Art. 43 - Segretario Generale
4. Art. 44 - Vice Segretario Generale
5. Art. 45 - Direttore generale
6. Art. 46 - I Dirigenti
7. Art. 47 - Attribuzioni del Dirigente
8. Art. 48 - Conferimento Responsabilità Dirigenziale
9. Art. 49 - Conferenza dei Responsabili dei Servizi

ART. 41 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

1. La Provincia regionale ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino, promuovendo le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini.
2. Riconosce e valorizza il ruolo di confronto e di proposta delle formazioni sociali e del volontariato e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è ispirato a criteri di responsabilizzazione e coordinamento delle rispettive aree funzionali sulla base di apposito regolamento organico.
4. Il personale è fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. La Provincia regionale di Agrigento opera per la valorizzazione delle risorse umane attraverso gli strumenti della qualificazione professionale, della partecipazione dei lavoratori alla scelta di organizzazione del lavoro e della responsabilizzazione degli stessi per il conseguimento dei risultati. In questo quadro la Provincia regionale stipula protocolli per una funzionale conduzione delle relazioni con le organizzazioni sindacali, nel rispetto delle forme delle materie proprie della contrattazione decentrata nonché delle competenze degli organi di Governo.
5. La Provincia regionale di Agrigento, per quanto di competenza, garantisce ad ogni dipendente l'accesso al lavoro, ai percorsi formativi e allo sviluppo della formazione professionale anche tenendo conto dei principi propri delle politiche per le pari opportunità. Riconosce, inoltre, il valore della mobilità del personale della pubblica amministrazione, in particolare fra enti locali, al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse umane.
6. La Provincia regionale di Agrigento si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità, individuate per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di servizi generali, strumentali e di supporto.

7. Le unità organizzative si ispirano, nella loro attività a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia. L'articolazione delle strutture di massima dimensione è definita da apposito regolamento, che determina, altresì, la dotazione organica per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali.

8. L'assetto organizzativo della Provincia regionale di Agrigento è supportato dal sistema informativo e dalla interconnessione delle sue strutture informatiche.

9. *“La dotazione organica degli uffici nell'ambito dei contingenti complessivi di cui al precedente comma 7° è deliberata dalla giunta, La giunta delibera, altresì, in ordine all'avvio delle procedure concorsuali, alla costituzione in gruppi di lavoro e all'assegnazione delle risorse umane agli uffici stessi anche mediante mobilità interna ed esterna. Tali determinazioni vengo effettuate sulla base di programmi, delle disponibilità finanziarie e delle risultanze del controllo di gestione, sentita la conferenza dei dirigenti.”*

- Comma 9 abrogato-

10. La copertura dei posti di Dirigente o di Responsabile di servizi o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

11. La determinazione di provvedere al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente è assunta dal Presidente con provvedimento motivato, sentita la Giunta.

12. Gli incarichi sono conferiti, previo avviso pubblico, con provvedimento del Presidente al quale è allegato il curriculum del candidato prescelto.

13. Si prescinde dall'avviso pubblico nel caso di conferimento di incarico a personale dipendente.

ART. 42 SPORTELLI DECENTRATI

1. In aree caratterizzate da omogeneità storica, socio-economica e culturale ad iniziativa della Provincia ovvero ad istanza dei consigli comunali interessati, potranno essere costituiti circondari, quali sede di decentramento degli uffici e dei servizi e di partecipazione dei cittadini, sempre che comprendano il territorio di comuni contigui la cui popolazione complessiva non sia inferiore a numero 100 mila unità. Nell'area territoriale del circondario viene promossa l'istituzione dell'assemblea dei sindaci dei comuni del circondario con poteri propositivi e/o consultivi per l'esercizio delle loro funzioni di Governo.

ART. 43 SEGRETARIO GENERALE

1. La Provincia ha un Segretario provinciale titolare, nominato dal Presidente, scelto tra gli

iscritti all'albo di cui all'articolo 97 del T.U.EE.LL. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato.

2. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni , dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

3. Il rapporto di lavoro del Segretario provinciale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.lgs.165/2001.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di competenza. nel rispetto delle attribuzioni e delle responsabilità dei dirigenti, il segretario generale si avvale delle strutture e del personale dell'ente. In coerenza con gli obiettivi ed i programmi adotta i necessari provvedimenti di organizzazione di attuazione ed emana le relative direttive.

5. Il Segretario Generale inoltre:

- a) svolge funzioni di consulenza in ordine all'elaborazione di programmi, all'adozione di progetti e a criteri generali di organizzazione degli Uffici, nonché ad atti normativi;
- b) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio provinciale, curandone la verbalizzazione;
- c) verifica l'attuazione dei programmi definiti e dei provvedimenti adottati dagli organi istituzionali accertandone l'esecuzione conforme da parte dei dirigenti responsabili, con poteri sostitutivi in caso di inerzia degli stessi, previa informazione alla Giunta ove non sia stato nominato il Direttore Generale;
- d) provvede al rogito dei contratti stipulati nell'interesse dell'ente;
- e) dirime i conflitti di competenza tra i Dirigenti con propri atti;
- f) adotta provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni e per il rispetto del regolamento in materia;
- g) presiede la delegazione trattante;
- h) presiede il Nucleo di Valutazione;
- i) presiede il comitato di valutazione dei garanti per i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dirigenti;
- l) svolge, altresì, tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto e ai regolamenti dell'Ente.

ART. 44 VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il vice segretario generale, il cui ruolo è previsto nella pianta organica della Provincia regionale di Agrigento, coadiuva il segretario generale ed esercita le funzioni vicarie sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 45 DIRETTORE GENERALE

Per attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e

secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il Direttore generale, sulla scorta delle direttive impartite dal Presidente della Provincia, sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Allo stesso compete in particolare la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, e la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario generale. All'atto della nomina del direttore generale, il Presidente disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei rispettivi ruoli, i rapporti dello stesso con il segretario generale. Il direttore generale è revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.

ART. 46 I DIRIGENTI

1. La funzione dirigenziale è esercitata in conformità agli indirizzi, alle direttive e ai criteri definiti dagli organi politici.
2. La funzione dirigenziale si articola nei compiti che, in conformità ai principi stabiliti dalla legge e alle previsioni del presente statuto, saranno specificati con norme regolamentari.
3. I dirigenti preposti alla direzione dei settori o uffici a tempo determinato elaborano un programma dei lavori annuale in base agli obiettivi posti dall'amministrazione e alle risorse assegnate e sono responsabili della relativa attuazione.
4. I dirigenti rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e servizi posti sotto la propria direzione. Sono responsabili dell'attuazione dei programmi, dell'osservanza dei doveri a cui sono sottoposti i dipendenti assegnati all'ufficio, e in specie il corretto adempimento delle prestazioni di lavoro, l'organizzazione e il rispetto dell'orario.
5. I dirigenti formulano proposte agli organi istituzionali per la più efficiente e corretta gestione dell'ente.
6. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attività svolta in relazione agli obiettivi ed ai compiti loro assegnati.

ART. 47 ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE

1. A ciascuna struttura è preposto un dirigente cui compete la direzione amministrativa ed il coordinamento dei singoli servizi secondo le direttive e gli obiettivi fissati dagli organi elettivi dell'ente.
2. Il dirigente adotta tutti gli atti attribuiti alla sua competenza dalla legge dal presente Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. E', inoltre, responsabile dei risultati dell'azione amministrativa e garantisce l'efficienza dell'azione amministrativa.

3. *“Rientrano nella competenza del dirigente, fatte salve le ulteriori previsioni del regolamento organico che esplicitamente si richiamino al presente articolo:*

a- la mera esecuzione di provvedimenti deliberativi e di precedenti atti dell'Amministrazione;

b-gli atti costituenti certificazione ed attestazione di conformità alla legge ed ai regolamenti;

c- le notifiche, le diffide;

d- la stipula dei contratti che attengono al proprio settore di competenza;

e- le manifestazioni di conoscenza e documentazione, i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni, le stime;

f- la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, somministrazioni ed appalti nei limiti degli impegni di spesa già assunti, nonché altri atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture, prestazioni;

g- gli atti successivi alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di lavori e forniture o del bando di concorso per l'assunzione di dipendenti che non sono di competenza di apposita commissione;

h- i solleciti per l'adempimento di obblighi scaturenti dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti;

i- gli aggiornamenti previsti dalla legge o dal contratto riguardanti canoni di locazione attivi e passivi;

l- la liquidazione di spese condominiali;

m- la Presidenza delle commissioni di gara;

n- gli atti di impegno da assumere con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, in esecuzione di disposizioni di legge o regolamentari, e di contratti già perfezionati, nonché in attuazione dei piani esecutivi di gestione affidati ai sensi dell'art 11 D. Lgs 77/95;

o- l'approvazione dei progetti, dei preventivi di spesa e dei relativi capitolati per la realizzazione di opere e l'acquisizione di beni e servizi puntualmente previsti negli atti di programmazione degli organi di governo e nei centri di spesa assegnati;

p- le determinazioni a contrattare e relative procedure, nonché approvazione verbali di gara ed aggiudicazioni;

q- gli stati di avanzamento e l'applicazione di eventuali penali;

r- il recesso o la risoluzione di contratti;

s- l'approvazione delle contabilità finali e dei pagamenti a saldo;

t- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o omologazione il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;

u- i fatti di vigilanza e di ingiunzione dei provvedimenti ablativi previsti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione e repressione degli abusi nelle materie di competenza della Provincia.

Spettano, altresì, al dirigente, tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non

assegnati in via esclusiva dalla legge agli organi di governo, anche se non compresi nel precedente elenco.”

-comma 3 abrogato-

4. Il Dirigente esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, del settore di rispettiva competenza da sottoporre all'esame della Giunta e del Consiglio, nonché sugli schemi di determinazioni, relativi ad impegni di spesa, predisposti dai funzionari responsabili dei servizi, che fanno parte del rispettivo settore.

5. Il Dirigente responsabile del settore finanziario esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, appone il visto di regolarità contabile sulle determinazioni di impegno di spesa ed attesta la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti, e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

6. I suddetti pareri vanno inseriti nei relativi provvedimenti. In caso di assenza temporanea del dirigente di durata superiore a tre giorni, i pareri saranno resi, in sua sostituzione, dall'appartenente alla categoria apicale più anziano in servizio nel settore.

7. Per la realizzazione di progetti che interessano più unità organizzative, i relativi dirigenti provvedono in modo congiunto, secondo quanto stabilito dal Presidente con apposito provvedimento, alla gestione ed all'impiego di finanziamenti attribuiti al progetto, all'adozione degli atti a rilevanza esterna, all'elaborazione dei piani annuali, alle proposte di deliberazione di Giunta e ad ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto stesso.

8. In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, il Presidente può attribuire le funzioni di direzione di progetto, comprensive delle responsabilità degli atti indicati al comma di cui sopra, ad un funzionario direttivo (ctg. D1) di ruolo, con incarico a tempo determinato, ovvero ad un dirigente assunto al di fuori della dotazione organica e secondo le modalità previste nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

9. Il dirigente garantisce il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente con correttezza amministrativa ed efficienza, è sottoposto a responsabilità disciplinare dirigenziale in caso di inosservanza, e risponde in via amministrativa e contabile dell'attività svolta e dei pareri resi.

10. *“Al termine di ogni esercizio annuale, il Dirigente trasmette al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, al Segretario Generale, al direttore generale ed all'assessore al ramo, una relazione nella quale rappresenta il grado di conformità dell'attività svolta agli obiettivi ed agli indirizzi assegnati dagli Organi di Governo, nonché l'entità ed il livello di soddisfacimento degli obiettivi attribuiti, le motivazioni a fondamento degli scostamenti eventualmente verificatisi, e, ove possibile, le*

misure adottate, ovvero da adottarsi o da proporre al fine di apportarvi le necessarie correzioni, integrazioni e rettifiche.”

-comma 10 abrogato-

ART. 48 CONFERIMENTO RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

1. La responsabilità al dirigente d'ufficio è conferita dal presidente sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza tenendo conto dell'esigenza di garantire la rotazione fra i vari uffici.

2. L'assegnazione delle responsabilità ai dirigenti di settore funzionale, ha durata determinata, è rinnovabile, è revocabile in ogni tempo.

3. I provvedimenti di revoca devono essere motivati con specifico riferimento ai risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività.

Delle decisioni del presidente di cui ai precedenti commi è informato il consiglio provinciale.

ART. 49 COMITATO DI DIREZIONE

1. Per assicurare la migliore integrazione e cooperazione nella direzione dell'Ente viene costituito il Comitato di Direzione, presieduto dal Segretario Generale.

2. La principale funzione del Comitato di direzione è quella di favorire l'informazione, l'esame, le decisioni congiunte fra i direttori su tutte le questioni strategiche e operative che emergono nella realizzazione degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo e nella gestione tecnica, economica e finanziaria dell'Ente.

3. La composizione ed il funzionamento è disciplinato dal regolamento sull'ordinamento uffici e servizi.

STATUTO - TITOLO VII I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 50 FORME DI GESTIONE

1. La Provincia regionale di Agrigento, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini culturali e sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale.

2. La Provincia regionale di Agrigento gestisce i servizi pubblici di competenza, in relazione alla loro materia, caratteristica e dimensioni in economia, in concessioni a terzi, a mezzo di aziende speciali, di istituzioni, di società di capitali anche senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria e comunque mediante le forme che, tra quelle elencate, assicurino la migliore efficienza ed efficacia.

3. La Provincia regionale di Agrigento può, altresì, gestire i servizi pubblici tramite convenzioni con altri enti locali o per mezzo di consorzi.

4. Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del consiglio provinciale e debbono essere adottate previa acquisizione di una relazione del collegio dei revisori dei conti sugli aspetti economici e finanziari della proposta.

ART. 51 AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale la Provincia di Agrigento può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è ente strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio provinciale.

3. La costituzione dell'azienda speciale ha luogo mediante apposita deliberazione del consiglio provinciale, assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con il quale si approva lo statuto aziendale ed il piano economico finanziario, si conferisce il capitale di dotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda.

4. Compete, inoltre, al consiglio provinciale approvare gli atti fondamentali dell'azienda, il piano programma, il bilancio triennale ed annuale di previsione, la relazione previsionale annuale e il conto consuntivo, verificare la rispondenza della gestione agli indirizzi deliberati, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali. La verifica dei risultati di gestione è di competenza del consiglio.

5. L'azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, ivi inclusi quelli disposti dalla Provincia di Agrigento a copertura di costi sociali.

6. Lo statuto e il regolamento aziendale disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda, lo statuto aziendale deve conformarsi ai principi dello statuto della Provincia di Agrigento.

ART. 52 ORGANI DELL'AZIENDA

1. Organi dell'azienda speciale sono:
- il consiglio di amministrazione;
 - il presidente;
 - il direttore;
 - l'organo di revisione.

ART. 53 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La nomina del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, nella composizione determinata dallo statuto aziendale, spetta al presidente della Provincia.
2. I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti dal presidente della Provincia tra coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. La scelta del presidente può anche essere informata ai criteri indicati dal consiglio.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il presidente della Provincia.
4. La revoca del presidente dell'azienda speciale e dei singoli membri del consiglio di amministrazione e la cessazione del consiglio stesso sono disposte dal presidente della Provincia, con provvedimento motivato. Alla sostituzione dei membri revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa provvede entro trenta giorni il presidente della Provincia.

ART. 54 PRESIDENTE

1. Il presidente dell'azienda speciale è nominato dal presidente della Provincia. Il presidente rappresenta l'azienda di fronte ai terzi, agisce e resiste in giudizio in nome e per conto dell'azienda stessa, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

ART. 55 DIRETTORE

1. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione a seguito di pubblico concorso o per la scelta diretta, comunque informata ai criteri determinati dal regolamento sulle aziende speciali. Le modalità di nomina sono stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.
2. Al direttore compete la responsabilità gestionale dell'azienda.

ART. 56 ORGANO DI REVISIONE

1. La composizione e la durata dell'organo di revisione vengono determinate all'atto della costituzione dell'azienda da parte del consiglio provinciale.
2. La nomina dei revisori avverrà secondo le apposite norme fissate dallo statuto dell'azienda.

ART. 57 ISTITUZIONI PER I SERVIZI CULTURALI E SOCIALI

1. La Provincia di Agrigento, per l'esercizio di servizi culturali e sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire una o più istituzioni.

2. L'istituzione è organismo strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto.

3. L'istituzione è costituita con delibera del consiglio provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Non possono essere costituite più istituzioni per l'esercizio di servizi affini.

ART. 58 ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1. Sono organi dell'istituzione:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore.

2. Il presidente e il consiglio di amministrazione, composto complessivamente da cinque membri sono nominati dal presidente della Provincia. La scelta del presidente può essere informata ai criteri indicati dal consiglio.

3. Il presidente ed il consiglio di amministrazione durano in carica quanto il presidente della Provincia.

4. Il presidente della Provincia può revocare il presidente dell'istituzione e i singoli membri o l'intero consiglio di amministrazione con provvedimento motivato.

5. Il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'istituzione è nominato dal presidente della Provincia per un periodo di tre anni fatta salva la possibilità di conferma tra i dipendenti di ruolo della Provincia o a contratto a tempo determinato.

ART. 59 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE

1. La Provincia di Agrigento, con la delibera di costituzione dell'istituzione provvede a:

- a) determinare le finalità e gli indirizzi dell'istituzione;
- b) conferire il capitale di dotazione;
- c) approvare un apposito regolamento sull'ordinamento e funzionamento dell'istituzione;
- d) individuare il personale da assegnare all'istituzione.

2. L'istituzione deve uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. La Provincia, mediante apposite delibere consiliari, approva gli atti fondamentali dell'istituzione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi e provvede ad

assicurare la copertura a carico del bilancio provinciale degli eventuali costi sociali. La verifica dei risultati di gestione è di competenza del consiglio che la esercita anche attraverso la competente commissione consiliare permanente. La contabilità dell'istituzione è disciplinata dal regolamento di contabilità della Provincia.

4. Il collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.

ART. 60 ASPETTATIVE, PERMESSI E INDENNITÀ

1. Le aspettative, i permessi e le indennità degli amministratori dell'istituzione sono disciplinati dalla legge.

ART. 61 SOCIETÀ DI CAPITALE

1. La Provincia di Agrigento può costituire società di capitale anche non a prevalente capitale pubblico locale individuando i soggetti privati partecipanti con la massima trasparenza e previa adeguata pubblicità.

ART. 62 VERIFICHE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

1. La provincia di Agrigento verifica l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici, in relazione alla forma di gestione prescelta, attraverso periodiche relazioni della Giunta al Consiglio.

STATUTO - TITOLO VIII FINANZE - BILANCIO - CONTABILITÀ

ART. 63 RISORSE FINANZIARIE

1. La Provincia regionale di Agrigento all'interno dell'ordinamento della finanza locale, disciplinata dalla legge, ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria la Provincia regionale di Agrigento può procurarsi entrate straordinarie facendo ricorso alle formule previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

3. La Provincia regionale di Agrigento è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto previsto dalla legge.

ART. 64 DEMANIO

1. I beni demaniali della Provincia sono iscritti in regolari inventari aggiornati al fine di assicurare la tempestiva eventuale modifica alla classificazione.

2. I beni provinciali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.
3. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di apposito inventario tenuto costantemente aggiornato, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
4. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal consiglio provinciale.
5. Le classificazioni, l'inventario e la gestione dei beni mobili ed immobili sono disciplinati, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento di contabilità e da quello dei contratti.

ART. 65 FORMAZIONE DEL BILANCIO

1. La gestione economico-finanziaria della Provincia regionale di Agrigento si svolge attraverso il bilancio annuale di previsione, deliberato dal consiglio, sulla base dello schema predisposto dalla giunta, a termini di legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale sono redatti in modo da consentire la rappresentazione e l'analisi dei programmi, servizi e interventi.
3. L'azienda speciale e l'istituzione presentano propri bilanci entro termini tali da consentire alla giunta la predisposizione dello schema di bilancio provinciale con le relative iscrizioni attive e passive.

ART.65 BIS CONTROLLI INTERNI

1. Sono istituiti, sotto il coordinamento del segretario generale, fermo restando le responsabilità gestionali dei singoli dirigenti, i seguenti strumenti di controllo interno:
 - a- Controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a verificare la legittimità, regolarità e correttezza dell'amministrazione amministrativa;
 - b- Controllo di gestione diretto a verificare efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati;
 - c- sistema di valutazione permanente;
 - d- controllo strategico diretto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguenti e obiettivi predefiniti.
2. E' possibile, altresì, istituire delle forme di controllo di qualità degli atti amministrativi dell'Ente.

3. La disciplina, il funzionamento e le relative responsabilità, sono stabilite nel regolamento sull'ordinamento sugli uffici e servizi.

ART. 66 "REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA -abrogato-

1. Il consiglio elegge, con voto limitato ad uno, un collegio di revisori, il cui Presidente sarà l'eletto che avrà riportato il maggior numero di voti, composto da tre membri scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel registro dei revisori;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e nel registro dei revisori contabili;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei revisori di Ragioneria e nel registro dei revisori contabili.

7. Essi durano in carica tre anni, e sono rieleggibili per una sola volta.

8. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia.

9. Il collegio dei revisori, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Provincia ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo".

ART. 67 "CONTROLLO DI GESTIONE - abrogato -

1. La Provincia regionale di Agrigento attua il controllo interno di gestione mediante istituzione di apposito servizio e del nucleo di valutazione.

2. Il controllo di gestione deve accertare in relazione alle funzioni dell'ente, lo stato di attuazione dei programmi, dei piani, dei progetti della Provincia e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dalla Provincia stessa. Deve, altresì, accertare i risultati economico-finanziari raggiunti e il grado di efficienza, efficacia e produttività conseguite, in relazione agli obiettivi e ai di conseguimento degli stessi sulla base degli indici e dei parametri prefissati in singoli atti programmatici e progettuali.

3. Il servizio determina annualmente su indicazione del presidente, sentita la giunta, i parametri di riferimento del controllo.

4. Il controllo della gestione viene esercitato, secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione nell'ambito dei settori e dei servizi dell'ente, con raccordo centrale di competenza di specifiche strutture o nuclei di valutazione posti alle dipendenze funzionali del segretario generale, o del direttore generale che rispondono direttamente agli organi di Governo dell'ente. Delle risultanze del controllo di gestione vengono informati i revisori dei conti.

5. Il nucleo di valutazione assiste gli organi di governo dell'Ente nella verifica, valutazione e controllo della realizzazione degli obiettivi, della economica gestione delle risorse, dell'imparziale e buon andamento dell'azione amministrativa."

ART. 68 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

1. Nell'ambito delle disposizioni di legge e del presente statuto la disciplina della finanza e della contabilità provinciale forma oggetto di apposito regolamento.

STATUTO - TITOLO IX PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Art. 69 - Forme di Partecipazione
2. Art. 70 - Convenzioni
3. Art. 71 - I Consorzi
4. Art. 72 - Accordi di Programma
5. Art. 73 - Referendum Consultivo
6. Art. 74 - Presentazione della Proposta e giudizio d'inammissibilità
7. Art. 75 - Iniziativa Popolare
8. Art. 76 - Esame del Consiglio
9. Art. 77 - Ammissibilità dell'iniziativa popolare
10. Art. 78 - Petizioni
11. Art. 79 - Consulte
12. Art. 80 - Diritto d'accesso
13. Art. 81 - Regolamento

ART. 69 FORME DI PARTECIPAZIONE

1. La Provincia regionale rende effettiva la partecipazione dei comuni, singoli o associati, all'esercizio delle proprie funzioni mediante:

- a)l'intervento dei comuni nelle fasi della predisposizione del progetto di programma di sviluppo economico sociale, della verifica del suo stato di attuazione e del suo periodico aggiornamento;
- b)la delega a comuni singoli o associati di funzioni amministrative ritenute di interesse locale;
- c)l'intervento di rappresentanti dei comuni ai lavori delle commissioni consiliari permanenti costituite in seno al consiglio provinciale;
- d)l'assemblea consultiva dei comuni montani ai fini della valorizzazione delle zone montane;
- e)l'invio di copia delle deliberazioni di consiglio e di giunta riguardanti l'attività provinciale di carattere generale, nonché l'elenco di tutti gli impegni di spesa in conto capitale.

ART. 70 CONVENZIONI

1. La Provincia regionale di Agrigento per l'esercizio coordinato di determinati servizi e funzioni stipula convenzioni con altri enti locali e con altri enti pubblici e privati. La convenzione, approvata dal consiglio provinciale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedano la emanazione di più complesse figure di cooperazione. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 71 I CONSORZI

1. I consorzi sono istituiti, per la gestione associata di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata con la partecipazione di quei soggetti locali.

2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie.

3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione da parte del consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione che preveda una determinazione della quota di partecipazione. La convenzione prevede, altresì, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

4. La Provincia è rappresentata nell'assemblea del consorzio dal presidente o suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto consortile.

ART. 72 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Provincia regionale in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi e sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimento di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate; è approvato con atto formale del presidente della Provincia ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'accordo qualora preveda l'intervento della Regione e venga adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della provincia e composto da rappresentanti degli enti locali interessati.

ART. 73 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il consiglio provinciale delibera l'indizione dei referendum consultivi su materie di rilevante interesse generale di competenza della Provincia regionale di Agrigento.

2. Il ricorso al referendum può essere deliberato per iniziativa della giunta o della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Provincia, ovvero da almeno diecimila elettori residenti nei comuni della provincia o di dieci consigli comunali del territorio provinciale.

3. La consultazione referendaria può essere limitata a determinate zone del territorio. In tal caso, ove si tratti di referendum di iniziativa popolare, la richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori residenti in ciascuno dei comuni interessati.

4. Non possono formare oggetto di referendum:

- a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza;
- b) atti relativi al personale della Provincia;
- c) regolamenti della provincia;
- d) bilanci, tributi e contabilità;
- e) atti relativi a spese già impegnate o a rapporti negoziali instaurati con terzi;
- f) pareri richiesti dalla legge.

I quesiti referendari devono essere specificati con chiarezza. Il referendum viene indetto dal presidente della Provincia entro novanta giorni dall'esecutività della relativa delibera. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. L'esito del referendum è proclamato dal presidente nella prima seduta utile del consiglio e viene iscritto per la discussione apposito oggetto. Nel caso al referendum hanno partecipato la maggioranza degli elettori e allorquando sul quesito referendario si sia formata la maggioranza assoluta dei votanti l'amministrazione è impegnata a tenere conto della volontà espressa dagli elettori. Sulla materia che ha formato oggetto del quesito referendario non può essere indetto nuovo referendum

nell'arco temporale della stessa legislatura. All'onere finanziario per le spese del referendum l'amministrazione farà fronte mediante appositi strumenti di bilancio. Apposito regolamento disciplinerà le modalità di effettuazione del referendum.

ART. 74 PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA E GIUDIZIO D'INAMMISSIBILITÀ

1. La proposta di referendum, indicante l'atto deliberativo di cui s'intende promuovere l'abrogazione, deve essere presentata alla segreteria generale.

2. Una commissione appositamente costituita, composta dal segretario generale e da componenti scelti dallo stesso, dovrà pronunciarsi:

- a) sull'ammissibilità della proposta di referendum entro 20 giorni dalla data della sua presentazione;
- b) sulla sospensione dell'esecuzione della delibera di cui si intende promuovere l'abrogazione in caso di accoglimento della relativa proposta di referendum abrogativo;
- c) sulla data di svolgimento del referendum.

3. Il giudizio d'ammissibilità è limitato alla verifica della legittimità della richiesta della regolarità della procedura ai sensi del presente statuto e del regolamento di cui all'articolo immediatamente precedente.

ART. 75 INIZIATIVA POPOLARE

1. L'iniziativa popolare per la formazione degli atti amministrativi di competenza del consiglio provinciale, si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno 1.000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione del consiglio provinciale.

2. L'iniziativa popolare si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di almeno un consiglio comunale della Provincia regionale.

3. La Provincia regionale, nei modi stabiliti con apposito regolamento d'esecuzione, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

ART. 76 ESAME DEL CONSIGLIO

1. Entro 3 mesi dalla presentazione, la proposta di iniziativa popolare è iscritta nel calendario dei lavori del consiglio provinciale.

ART. 77 AMMISSIBILITÀ DELL'INIZIATIVA POPOLARE

1. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia di tributi, di bilancio, di personale nonché in materia relativa ad atti amministrativi d'autonomia interna del consiglio.

2. Sull'ammissibilità della proposta d'iniziativa decide il consiglio provinciale.

ART. 78 PETIZIONI

1. I cittadini, i consigli comunali, le organizzazioni provinciali delle confederazioni dei lavoratori nonché le associazioni riconosciute a livello nazionale possono rivolgere petizioni al presidente della Provincia per chiederne l'intervento su questioni d'interesse collettivo.

2. Le petizioni devono essere prese in considerazione dal presidente della Provincia che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro 30 giorni. Le petizioni sono raccolte in un unico apposito registro in ordine cronologico con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguito dagli eventuali provvedimenti adottati, Il registro è pubblico e disponibile alla consultazione dei cittadini. Delle petizioni ricevute, il presidente della Provincia dovrà darne comunicazione al consiglio nella prima seduta utile dopo la ricezione delle stesse.

ART. 79 CONSULTE

1. La Provincia regionale può costituire consulte, ai fini di un'efficace e permanente raccordo con i cittadini che fruiscono dei servizi provinciali, le loro associazioni ed organismi rappresentativi. Dette consulte esprimono parere proposte sulle materie oggetto della loro attività.

2. Tali consulte, composte con la massima rappresentatività, sono costituite con delibere del consiglio, anche su proposta delle associazioni sopra indicate.

3. E' obbligatoriamente istituita la consulta provinciale per la pari opportunità tra uomo e donna. Il consiglio nomina i componenti secondo criteri di massima rappresentatività politica, sociale e culturale.

ART. 80 DIRITTO D'ACCESSO

1. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta al responsabile dell'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia di documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dalle leggi e dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione nonché ai diritti di ricerca e di visura, salvi gli oneri fiscali di legge.

ART. 81 REGOLAMENTO

1. Il consiglio provinciale adotta il regolamento di disciplina del diritto d'accesso e della trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere all'informazione di cui l'amministrazione è in possesso, presupposto di una effettiva partecipazione, è istituito apposito ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività della Provincia e delle istituzioni dipendenti.

STATUTO - TITOLO X DIFENSORE CIVICO

ART. 82 ISTITUZIONE E FUNZIONI

1. Abrogato

ART. 83 ELEZIONE

1. Abrogato

ART. 84 INELEGGIBILITÀ

1. Abrogato

ART. 85 INDENNITÀ E DOTAZIONE

1. Abrogato

ART. 86 RELAZIONE ANNUALE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Abrogato

STATUTO - TITOLO XI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 87 PRINCIPI PROCEDURALI

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

2. La Provincia Regionale di Agrigento nell'adozione di atti di natura non autoritativa, salvo che la legge non disponga diversamente, agisce secondo le norme di diritto privato.

ART. 88 SVOLGIMENTO

1. Con il regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione dei termini, la pubblicità i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire uniformità, imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza nell'azione amministrativa.

2. Le attività ispettive e di controllo da parte dell'amministrazione provinciale relative ad attività private devono avvenire alla presenza dell'interessato o suoi incaricati, salvo i casi di impossibilità oggettiva.

ART. 89 PARTECIPAZIONE

1. Chiunque vi abbia interesse, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. La Provincia Regionale di Agrigento promuove la partecipazione all'attività amministrativa anche mediante la creazione di sportelli aperti al pubblico in punti decentrati e l'utilizzazione di procedure informatizzate e di internet.

ART. 90 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è determinato, per ciascun atto di competenza provinciale, in conformità alla legge, allo statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento.

2. Il responsabile del procedimento opera nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e da specifiche disposizioni, assicurando la partecipazione dei soggetti interessati.

ART. 91 "PROCEDURE INTERNET -abrogato-

1. L'esame delle domande e la trattazione degli affari sono svolti secondo l'ordine cronologico di presentazione, quando il procedimento sia attivato ad iniziativa privata.

2. Nei casi in cui si imponga un ordine particolare nella trattazione degli affari o si richiedano procedure d'urgenza, si provvede ad esplicita disciplina con atto deliberativo della giunta.

3. L'amministrazione provinciale promuove iniziative specifiche per agevolare l'espletamento di pratiche amministrative, creando sportelli aperti al pubblico in punti decentrati, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio."

ART. 92 PROCEDURE CONTRATTUALI

1. Il regolamento sui contratti disciplina le procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso ed in generale l'attività contrattuale dell'amministrazione, secondo criteri che garantiscono pubblicità delle procedure e obiettività nella scelta del contraente. La pubblicazione dei bandi per le gare d'appalto deve avvenire con tempi che garantiscono l'effettiva possibilità di partecipazione alle imprese interessate, tenendo conto della rilevanza e entità dell'importo del lavoro da realizzare.

STATUTO - TITOLO XII NORME TRANSITORIE

ART. 93 NORME TRANSITORIE

1. La revisione e l'abrogazione delle norme del presente statuto sono regolate dalle medesime disposizioni che ne disciplinano l'approvazione.

2. La deliberazione di abrogazione totale del presente statuto non ha effetto se non dall'entrata in vigore della deliberazione di adozione del nuovo statuto.

3. Le modifiche statutarie sono deliberate con le stesse procedure stabilite dalla legge per l'approvazione dello statuto.

ART. 94 REGOLAMENTI

1. I regolamenti per la cui adozione non siano prescritti dei termini di legge sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto. Sino all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti continuano ad applicarsi le normative regolamentari in vigore in qualità compatibili con le disposizioni di legge e del presente statuto.

2. I regolamenti vengono approvati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

STATUTO - TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 95 DISPOSIZIONI FINALI

Lo statuto e le sue modifiche, dopo che le delibere di approvazione divengono esecutive, vanno pubblicati all'albo pretorio della Provincia per trenta giorni, ed entrano in vigore alla scadenza di tale pubblicazione.